



# COMUNE DI ONCINO

*Provincia di Cuneo*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48

### OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ART. 20  
D.LGS N. 175/2016 Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2024**

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE ALFREDO - Presidente	Sì
2. BATTAGLIA DIEGO - Vice Sindaco	Giust.
3. BERTERO DANIELE - Consigliere	Giust.
4. ALLISO MARIA GRAZIA - Consigliere	Sì
5. BALAITA PATRIZIA - Consigliere	Sì
6. BOAGLIO ADRIANA MARIA - Consigliere	Sì
7. BOCCO GABRIELE - Consigliere	Sì
8. BOETTO GIANPIERO - Consigliere	Giust.
9. DEMARTINI GIULIANO - Consigliere	Sì
10. MARCELLI SIRIANO - Consigliere	Sì
11. PASERO LAURA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ZEROLI Dr.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **FANTONE ALFREDO** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ART. 20 D.LGS N. 175/2016 Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2024

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1**, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2**, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

POSTO pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis,

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Oncino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente

RILEVATO che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile, se non limitatamente al divieto di cui

all'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P;

RICHIAMATA:

- la delibera di C.C. n. 43 del 22.12.2024 con la quale venivano confermate le partecipazioni societarie detenute dall'Ente con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2023 e del quale il presente provvedimento costituisce aggiornamento;

EVIDENZIATO, pertanto, che dopo la revisione sopra richiamate, il comune di Oncino risulta titolare di partecipazioni societarie nella società **ACDA spa** – società a partecipazione interamente pubblica- di cui detiene una quota partecipazione inferiore al 1%. Si precisa che la società Acda spa provvede alla gestione del servizio idrico integrato . Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'art.23 bis del D.L. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma;

RICHIAMATE le linee guida del dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue: *I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;*

Precisato, pertanto, che il Comune di Oncino detiene la partecipazione nei seguenti consorzi:

<b>SOGGETTO</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Misura partecipazione diretta comune</b>	<b>% partecipaz. pubblica</b>	<b>Considerazioni di rilevanza</b>
<b>Consorzio servizi ecologia ambiente</b>	Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 bis dlg 118/2011	0,8%	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%
<b>Consorzio monviso solidale</b>	Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 bis dlg 118/2011	0,1%	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 dell'8.11.2020 con la quale il Comune di Oncino ha acquistato una quota sociale del GAL "Tradizione delle Terre Occitane", con la sottoscrizione ed il possesso di n. 1 (una) quota di capitale sociale per un importo complessivo pari ad €. 2,00 (euro due,00);

DATO ATTO che:

- il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.
- Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL;
- i GAL dunque:
- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi. Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013: "Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
  - a) concentrato su territori sub-regionali specifici;
  - b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
  - c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
  - d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

In punto di motivazione sulla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, si può osservare che:

- il Comune di Oncino ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società di gestione del Gal Tradizione delle Terre Occitane, poiché in tal modo, oltre ad aver dato un contributo in sede di definizione della Strategia di Sviluppo Partecipativo, potrà meglio orientarne l'attuazione e il monitoraggio in sede di assemblea della società di gestione;
- dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che saranno messi a disposizione dal GAL (es. nella promozione del proprio territorio e delle realtà sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti comunitari, nella partecipazione a iniziati ve transnazionali, etc);
- le risorse previste dal Programma leader per i territori inseriti nei GAL sono aggiuntive a quelle che la Regione metterà a bando direttamente, ne deriva che dalla mancata adesione al GAL Tradizione delle Terre Occitane il territorio del Comune Oncino riceverebbe un sicuro danno in termini sia finanziari che di complessiva crescita economica e sociale;
- in ogni caso, una destinazione alternativa delle risorse investite nell'acquisizione di una quota della società in questione pari ad €. 2,00 (eurodue/00) non potrebbe produrre nessun migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio-economico, rispetto alle potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul territorio del presente investimento;

DATO ATTO che non consta che questa Amministrazione sia partecipe di altre società che, a tenore delle predette disposizioni di legge, svolgano attività di natura strumentale soggette ad obbligo di dismissione;

VERIFICATO che in base a quanto sopra indicato e richiamato, non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni dirette e che l'Ente non è titolare di partecipazioni indirette;

CONSIDERATO che la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio del revisore ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 non comportando razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione o soppressione delle partecipate;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 .267;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano:

### **DELIBERA**

Di richiamare la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Oncino per l'anno 2025 sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti e sono quelle sopramenzionate;

DI DARE ATTO CHE, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali, non vi sono, per le ragioni ed i motivi tutti diffusamente e per esteso indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione;

DI NON PROCEDERE, pertanto, all'alienazione di partecipazioni in quanto tutte strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente;

DI DARE ATTO CHE la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

DI PROCEDERE alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Infine, di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
FANTONE ALFREDO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
ZEROLI Dr.ssa Sonia

